



Art. 48 – Fondo economale

1. Per fondo economale si intende la dotazione in denaro contante e altri valori assimilabili assegnata all'economo, di norma all'inizio di ogni anno, funzionale alla gestione delle piccole spese, idoneamente documentate, nei limiti di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Per economo si intende il dipendente nominato con atto formale dal Direttore generale e incaricato della custodia e gestione del denaro contante e altri valori assimilabili per l'amministrazione centrale e i centri di responsabilità con autonomia gestionale.
3. Sono ammissibili a rimborso mediante fondo economale le spese di carattere urgente, imprevedibile e indifferibile, necessarie per sopperire a esigenze immediate e funzionali dell'Ateneo, oltre alle spese per le quali sia ammessa esclusivamente la regolazione per contanti.
4. L'economo dell'amministrazione centrale è dotato di un fondo cassa per il pagamento di spese nel limite massimo di euro 20.000,00, reintegrabili durante l'esercizio, previo rendiconto, anche parziale, delle somme già spese.
5. Gli economisti dei dipartimenti sono dotati di un fondo cassa per il pagamento di spese nel limite massimo di euro 10.000,00, reintegrabili durante l'esercizio, previo rendiconto, anche parziale, delle somme già spese.
6. Le spese assunte sul fondo economale devono avere carattere di urgenza, imprevedibilità e indifferibilità e non possono superare ciascuna l'importo di 999,99 euro, IVA compresa, salvo motivate deroghe, previamente autorizzate dal Direttore generale, per importi in ogni caso non superiori a € 3.000,00 IVA compresa.
7. Le spese devono essere documentate da scontrino fiscale o altro documento valido ai fini fiscali, purché contenente la natura della spesa. Nel caso in cui il documento fiscale non contenga la natura della spesa, è necessario, ai fini del rimborso, che lo stesso sia accompagnato da una dichiarazione di responsabilità da parte dell'acquirente sulla natura dei beni o servizi acquistati.
8. Gli economisti sono direttamente e personalmente responsabili della corretta gestione del fondo e sono tenuti alla contabilizzazione di tutte le operazioni effettuate, ivi comprese



l'apertura, il reintegro e la chiusura del fondo, su apposito registro di cassa economale; sono tenuti inoltre alla resa del conto giudiziale relativo alle gestioni a essi affidate, ai sensi del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii.

9. La gestione del fondo economale è soggetta a verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori dei conti. Pertanto l'economo ha l'obbligo di tenere sempre aggiornato il registro del fondo economale, corredato dalla pertinente documentazione.

10. Il Direttore generale individua un responsabile del procedimento, che espletate le fasi di verifica o controllo amministrativo previste dalla normativa vigente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, previa parificazione del conto, provvede al deposito, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti. Il responsabile del procedimento aggiorna l'elenco degli agenti contabili istituito presso la medesima sezione.